



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-TP/24

Circ. CNI n. 231/XX Sess./2024

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

E p.c.

Ai Presidenti delle Federazioni/
Consulte degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Istanza di interpello – art.12 d.lgs. n.81/2008 – quesito di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – **formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale** – risposta della Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro – **Interpello n.6/2024** - trasmissione

Con la presente si trasmette a tutti gli interessati l'**Interpello n.6/2024**, elaborato dalla Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad una istanza di Interpello trasmessa dal Consiglio Nazionale, sulla rilevante tematica dell'obbligo di aggiornamento periodico dei preposti (in allegato).

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna aveva sollecitato la chiamata in causa della Commissione per gli interPELLI – per il tramite del Consiglio Nazionale – al fine di ottenere un chiarimento definitivo sulla corretta interpretazione delle

modifiche recate dall'**art.13¹, comma 1, lettera d-quinquies), n.4), del decreto-legge 21/10/2021 n.146²**, convertito dalla legge 17 dicembre 2021 n.215, al TU in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dove è stato aggiunto il **comma 7-ter all'art.37** ("*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*") del **d.lgs. n.81/2008**.

Di seguito il testo vigente del comma 7-ter citato: "*Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.*".

Mentre lo stesso decreto-legge n.146/2021, come convertito in legge, aveva inserito nella parte finale dell'**art.37, comma 2, del d.lgs. n.81/2008** un periodo in cui si stabiliva che "**Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**" dovesse adottare **un accordo** per la rivisitazione e la modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, compresi i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (v. l'**istanza di Interpello del Consiglio Nazionale, prot. CNI n.3739 del 28/03/2024**, allegata).

Sempre il decreto-legge n.146/2021 aveva sostituito il **comma 7 dell'art.37, d.lgs. n.81/2008**, che ora dispone:

"Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo."

In realtà – come accade spesso in Italia – l'Accordo Stato-Regioni (di cui trattano i commi 2 e 7 dell'art.37 d.lgs. n.81/2008), che doveva essere concluso "**entro il 30 giugno 2022**", ad oggi ancora non è stato approvato e questo stato di cose ha finito per generare delle incertezze e dei dubbi interpretativi tra gli operatori coinvolti.

Si trattava quindi di stabilire, *una volta per tutte*, data la complicata e non chiarissima tecnica legislativa utilizzata, se per l'**obbligo di aggiornamento periodico del preposto** debba valere – pur in assenza del previsto Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni - la nuova disciplina e dunque **la cadenza almeno biennale** (TESI A), oppure se, all'opposto, in attesa della pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba continuare a trovare applicazione il precedente regime e quindi **l'aggiornamento quinquennale dei preposti** (TESI B).

Il CNI aveva auspicato una presa di posizione esplicita dell'organismo appositamente deputato a fornire chiarimenti "di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro"³, ritenendo non risolutivo

¹ Da notare che l'art.13 menzionato è collocato all'interno del Capo III del decreto-legge n.146/2021, espressamente intitolato al **Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**.

² "*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*".

³ **Ex art.12, primo comma, d.lgs. n.81/2008**.

il pur autorevole parere contenuto nella circolare n.1/2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Adesso, finalmente, il pronunciamento della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro interviene a mettere un punto fermo sulla annosa questione, a beneficio di tutte le imprese e i professionisti del settore.

Secondo la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro è corretto quanto riportato nella TESI B prospettata dal CNI e dunque l'Autorità ministeriale ritiene, dalla lettura della complessiva normativa, che **"le novità introdotte dal comma 7-ter dell'articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n.81 siano subordinate all'adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano"** (v. allegati).

Ne risulta confermato – con l'autorevolezza che promana dalla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – che, attualmente, in capo al preposto resti l'**obbligo di aggiornamento quinquennale**, come previsto all'interno dell'Accordo Stato-Regioni del 2011.

Il Consiglio Nazionale manifesta apprezzamento per la risposta pervenuta in tempi relativamente rapidi (considerato il carico di lavoro della Commissione) e piena soddisfazione per avere contribuito – grazie alla sinergia con gli Ordini territoriali degli Ingegneri e gli iscritti che hanno evidenziato i problemi riscontrati nell'attività quotidiana – ad ottenere un risultato che sarà di sicuro sostegno e chiara guida per indirizzare tutte le Amministrazioni, le imprese e i professionisti.


Un particolare ringraziamento si intende rivolgere alla Consigliera delegata Ing. Tiziana Petrillo e al GdL Sicurezza del CNI, che segue da tempo la tematica e che – con l'ausilio dell'Ufficio Legale del Consiglio Nazionale – ha istruito la pratica per il Ministero.

Ad avviso del CNI è comunque opportuno continuare, in tutte le sedi, nell'opera di divulgazione, attuazione e messa in pratica delle previsioni del d.lgs. n.81/2008 e degli innovativi principi sulla sicurezza ivi contenuti.

Nel frattempo, si invitano i destinatari della medesima a diffondere nel proprio ambito territoriale la presente circolare e l'Interpello n.6/2024.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)





ALLEGATI:

- 1) Istanza di Interpello del Consiglio Nazionale, prot. CNI n.3739 del 28/03/2024;
- 2) Interpello n.6/2024 della Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

MC0511Circ



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

/U-TP/24

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza nei
luoghi di lavoro

Alla Commissione per gli interPELLI in materia di salute
e sicurezza sul lavoro

DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it

DGsalutesicurezza.div2@pec.lavoro.gov.it

interpellosicurezza@lavoro.gov.it

E p.c.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna

Oggetto: Istanza di interpello – art.12 d.lgs. n.81/2008 – quesito di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – richiesta indicazioni

Con la presente si richiede l'autorevole parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, su di una questione di utilità generale in tema di applicazione della normativa di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguardo i preposti e l'obbligo di aggiornamento periodico fissato dalla normativa in capo agli stessi.

La presente istanza di interpello deriva da un quesito avanzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, che si ritiene degno di approfondimento ed avente i caratteri di rilevanza ed utilità generale, richiesti dalla legge (in allegato).

Il tema, come detto, è quello degli obblighi di aggiornamento periodico in capo alla figura del preposto, all'interno del sistema disegnato dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 9/04/2008 n.81).

Da un lato, come noto, l'**Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n.221/CSR, al punto 9. AGGIORNAMENTO, dell'Allegato A** prevede che:

*“Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’art.37 del d.lgs. n.81/2008, si prevede **un aggiornamento quinquennale**, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.”.*

Dall’altro lato, - per effetto delle modifiche recate dall’art.13, comma 1, lettera d-*quinquies*), n.4), del decreto-legge 21/10/2021 n.146¹, convertito dalla legge 17 dicembre 2021 n.215 – è stato aggiunto il **comma 7-ter all’art.37** (*“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”*) del **d.lgs. n.81/2008**.

Di seguito il testo vigente del comma 7-ter citato: *“Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.”.*

Inoltre, come noto, lo stesso decreto-legge n.146/2021, come convertito dalla legge n.215/2021, ha inserito in fondo all’**art.37, comma 2**, del **d.lgs. n.81/2008** il seguente periodo: *“Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:*

- a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;*
- b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;*
- b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”.*

Sempre il decreto-legge n.146/2021, come convertito dalla legge n.215/2021, ha sostituito il **comma 7 dell’art.37, d.lgs. n.81/2008**, che ora dispone:

*“Il datore di lavoro, i dirigenti e i **preposti** ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.”.*

Considerato che l’Accordo Stato-Regioni di cui trattano i commi 2 e 7 dell’art.37 d.lgs. cit. – da adottarsi entro il 30 giugno 2022 – non è stato ancora approvato, si pone la questione di individuare con esattezza l’arco temporale entro cui i preposti debbono sottoporsi all’aggiornamento periodico.

Si vuol dire, in altre parole, che andrebbe chiarito e precisato (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.

¹ *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.*

Si assiste quindi ad una situazione di perdurante incertezza², dovuta alla circostanza che il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione non ha ancora visto ufficialmente la luce.

A parere del Consiglio Nazionale, in assenza di un nuovo Accordo Stato-Regioni, dovrebbero considerarsi operative e ancora applicabili le regole contenute nell'Accordo del 2011 e dunque le previsioni di legge di cui ai commi 7 e 7-ter dell'art.37 d.lgs. n.81/2008 sono, viceversa, da ritenere in vigore ma non ancora efficaci ed applicabili, per assenza della successiva normativa attuativa³ (l'anzidetto Accordo Stato-Regioni ancora *in itinere*).

Non sfugge allo scrivente che sulla problematica si è pronunciato, in maniera autorevole, l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro-INL**, con la **circolare n.1/2022⁴**, ove si afferma che: "In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n.221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art.37 del D.Lgs. n.81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal DL n.146/2001."

E inoltre, sempre la citata circolare INL n.1/2022 si preoccupa di precisare che: "...i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (**formazione in presenza con cadenza almeno biennale**) non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del d.lgs. n.758/1994", ovvero tali obblighi non sono attualmente sanzionabili.

Si ritiene, però, allo stesso tempo, – come dimostra l'incertezza che ancora regna tra gli operatori ed i professionisti del settore e le diverse possibili letture avanzate – che *permanga l'opportunità di un intervento chiarificatore della Commissione per gli interpellati, atto a precisare e definire una volta per tutte la soluzione corretta*, a beneficio delle aziende e dei lavoratori interessati.

Dato che l'art.12 del d.lgs. n.81/2008 ("Interpello") prevede quale compito dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali l'inoltro alla competente *Commissione per gli interpellati* del Ministero in indirizzo dei "quesiti di ordine generale" sull'applicazione della normativa in tema di salute e sicurezza del lavoro, e ritenendo la questione sollevata meritevole di un approfondimento e di un chiarimento interpretativo, con la presente si formula pertanto istanza di interpello, chiedendo di voler esprimere motivato parere sulla tematica, indicando la corretta interpretazione da seguire, a vantaggio di tutti i soggetti interessati.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



² Testimoniata dal fiorire di pagine *web* dedicate alla discussione e al tema in esame sui siti Internet specializzati in materia di sicurezza del lavoro.

³ Questa appare, sul piano giuridico-formale, l'unica interpretazione praticabile, a proposito dell'obbligo di aggiornamento dei preposti.

⁴ **Circolare INL n.1 del 16/02/2022**, avente per Oggetto: "*art.37, D. Lgs. n.81/2008 come modificato dal DL n.146/2021 (conv. da L. n.215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro*".

ALLEGATO:

- Istanza di interpello Ordine degli Ingegneri di Bologna del 11 marzo 2024 (prot. CNI n.3063/2024).

MC2503MinLav